

# La gestione degli Strumenti di Pagamento Internazionali al tempo dell'emergenza Coronavirus

**Avv. Alessandro Russo**

**Studio Ass. Tupponi, De Marinis, Russo & Partners**

TUPPONI, DE MARINIS, RUSSO & PARTNERS  
INTERNATIONAL BUSINESS LAW FIRM

## AUTONOMIA DEL CREDITO E UCP / 1

### Art. 4. Crediti e Contratti

- a) Il credito, per sua natura, è operazione distinta dal contratto di vendita o altro contratto su cui può fondarsi. Tale contratto non riguarda e non impegna in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad esso è incluso nel credito. Conseguentemente l'impegno di una banca ad onorare, a negoziare o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito NON è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell'ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario. Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l'ordinante e la banca emittente.
  
- b) La Banca Emittente deve scoraggiare qualunque tentativo dell'ordinante di includere, quale parte integrante del credito, copie del sottostante contratto, fatture pro forma e simili".

## AUTONOMIA DEL CREDITO E UCP / 2

- L'articolo 4 evidenzia il carattere di autonomia ed astrattezza del Credito documentario rispetto alla vendita o ad altro contratto cui si riferisce e rispetto al mandato ricevuto. Le banche restano estranee anche in presenza di un qualsiasi riferimento contrattuale incluso nel Credito o nei documenti richiesti. La prestazione in capo alla banca, sia essa di negoziare o di "onorare" non è in ogni caso soggetta ad azioni o eccezioni da parte dell'Ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il Beneficiario.
- Si ribadisce l'opportunità per le banche emittenti di scoraggiare qualunque tentativo dell'Ordinante di includere, come parte integrante del Credito, copie dei sottostanti contratti, fatture proforma o simili.

## LA BANCA EMETTE OBBLIGHI / 1

**Di seguito si riporta l'art. 7 delle UCP600 che disciplina l'obbligo della banca Emittente:**

### **Art. .7 Impegni della banca emittente**

- a) A condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e che costituiscano una presentazione conforme, la banca emittente deve onorare quando il credito è utilizzabile per:
- i. Pagamento a vista, pagamento differito o accettazione presso la banca emittente
  - ii. Pagamento a vista presso una banca designata e tale banca designata non paga;
  - iii. Pagamento differito presso una banca designata e tale banca designata non assume il proprio impegno di pagamento differito o, avendo assunto tale impegno di pagamento differito, non paga alla scadenza;
  - iv. Accettazione presso una banca designata e tale banca designata non accetta la tratta spiccata su di essa o, avendola accettata, non paga alla scadenza;
  - v. Negoziazione presso una banca designata e tale banca designata non negozia.

## LA BANCA EMETTE OBBLIGHI / 2

- b. La banca emittente è irrevocabilmente impegnata ad onorare dal momento in cui emette il credito
- c. La banca emittente si impegna a rimborsare la banca designata che ha onorato o negoziato una presentazione conforme e che ha inviato i documenti alla banca emittente. Il rimborso dell'importo di una presentazione conforme relativa ad un credito utilizzabile per accettazione o pagamento differito è dovuto alla scadenza, indipendentemente dal fatto che la banca designata abbia o meno pagato in anticipo o acquistato i documenti o la tratta prima della scadenza. L'impegno della banca emittente a rimborsare la banca designata è indipendente dall'impegno assunto dalla stessa banca emittente verso il beneficiario.»

## LA CONFERMA AL CREDITO / 3

### Art. 8 UCP : Impegni della banca confermante:

- a) A condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o a qualunque altra banca designata e che essi costituiscano una presentazione conforme, la banca confermante deve:
  - i. Onorare, quando il credito è utilizzabile per:
    - a) Pagamento a vista, pagamento differito o accettazione presso la banca confermante;
    - b) Pagamento a vista presso altra banca designata e tale banca designata non paga;
    - c) Pagamento differito presso altra banca designata e tale banca designata non assume il proprio impegno di pagamento differito o, avendo assunto tale impegno di pagamento differito, non paga alla scadenza;
    - d) Accettazione presso altra banca designata e tale banca designata non accetta la tratta spiccata su di essa o, avendola accettata, non paga alla scadenza;
    - e) Negoziazione presso altra banca designata e tale banca designata non negozia.

Il Negoziare, senza rivalsa, se il credito è utilizzabile per negoziazione presso la banca confermante.

## LA CONFERMA AL CREDITO / 4

- b) la banca confermante è irrevocabilmente impegnata ad onorare o negoziare dal momento in cui aggiunge la propria conferma al credito.
- c) la banca confermante si impegna a rimborsare un'altra banca designata che ha onorato o negoziato una presentazione conforme e che ha inviato i documenti alla banca confermante. Il rimborso dell'importo di una presentazione conforme relativa ad un credito utilizzabile per accettazione o pagamento differito è dovuto alla scadenza, indipendentemente dal fatto che un'altra banca designata abbia o meno pagato in anticipo o acquistato i documenti o la tratta prima della scadenza. L'impegno della banca confermante a rimborsare altra banca designata è indipendente dall'impegno assunto dalla stessa banca confermante verso il beneficiario.
- d) Se una banca è autorizzata o richiesta dalla banca emittente di confermare un credito, ma non è disposta a farlo, deve informarne, senza ritardo, la banca emittente e può avvisare il credito senza aggiungere la conferma».

## PRESENTAZIONE DOCUMENTI (UTILIZZO DEL CREDITO)

- **Art. 15 UCP: documenti conformi (la banca deve onorare il credito e consegnare i documenti al Compratore)**
- **Art. 16 UCP: Documenti non conformi (la banca non onora il credito e:**
  - Invia al Presentatore un avviso contenente:
    - Il rifiuto di onorare
    - I motivi per i quali non onora (le riserve riscontrate sui documenti)
    - Cosa intende farne dei documenti:
    - Può, prima della scadenza del termine, chiedere al Compratore se intende sciogliere le riserve;
    - Trattenere i documenti presso di sé in attesa di scioglimento delle riserve del Compratore o ulteriori istruzioni da parte del Presentatore
    - Restituire direttamente i documenti al presentatore

## L'ESAME DI CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI

- L'esame dei documenti non è discrezionale bensì disciplinato dalle UCP 600
  - UCP 600 e Prassi Bancaria internazionale uniforme ( PBIU CCI) richiamata dall'art. 14 UCP600)
  - FONDAMENTALE l'art. 14 delle UCP

## ART. 14 UCP / 3

- Un documento di trasporto richiesto in originale è da considerare scaduto dopo 21 giorni dall'emissione
- Esempio: il credito riporta abitualmente sia la data di scadenza del credito (expiry date) sia la data ultima spedizione (last shipment date). Ai fini dell'esame è da considerare data ultima per la presentazione dei documenti quella, tra expiry date e shipment date, quella che cade per prima.

## ART. 14 UCP / 4

### Descrizione delle merci:

- Sempre presente nel testo del credito.
- NB: la descrizione delle merci in fattura dovrà essere sempre esattamente uguale alla descrizione merci riportata nel credito
- Nei documenti diversi dalla fattura la descrizione delle merci potrà essere riportata anche in termini più generici, perchè i dati non risultino in conflitto con la descrizione riportata nel credito (o in altri documenti)

## ART. 14 UCP / 4

Altri aspetti rilevanti:

**Spedizioni parziali:** le parti possono scegliere se consentite o meno. Le UCP stabiliscono che, nel silenzio delle parti (e quindi del credito), le spedizioni parziali sono da intendersi come **CONSENTITE**

### Tolleranze:

- nel silenzio delle parti è consentita una tolleranza + /- 5%.
- Espressioni quali «circa», «quasi» e similari che accompagnano l'importo consentono una tolleranza del +/- 10%.
- È possibile escludere le tolleranze oppure stabilirne «ad hoc».

## **ART. 36 UCP FORZA MAGGIORE**

LE banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da cause di forza maggiore, calamità, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, atti di terrorismo, o da scioperi o serrate o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà.

Le banche, alla ripresa della propria attività, non onoreranno né negozieranno crediti che siano scaduti durante la predetta interruzione della propria attività

## GARANZIA BANCARIA: una prima definizione

La garanzia bancaria è un contratto di garanzia sottoscritto da una banca che interviene in un contratto di fornitura o di appalto internazionale per tutelare uno dei due contraenti contro il rischio di inadempimento dell'altro.

# Le Garanzie Bancarie Internazionali

Si utilizzano soprattutto negli appalti internazionali

- A garanzia delle obbligazioni di «dare» si utilizzano le Lettere di credito.
- A garanzia delle obbligazioni di «fare» si utilizzano le Garanzie Bancarie Internazionali

# Le garanzia bancarie internazionali

Le garanzie utilizzate nella prassi bancaria internazionale NON rientrano nello schema tipico della «fideiussione» bensì nello schema del c.d. « **contratto autonomo di garanzia**»

# La Fideiussione

- La fideiussione è disciplinata dal Codice Civile Italiano agli artt. 1936 e ss.
- Art. 1936 c.c.: «È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui»
- L'articolo definisce il ruolo del fideiussore e NON la fideiussione

# La Fideiussione

- Accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione del debitore.
- L'accessorietà comporta la dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto alle sorti del rapporto principale

# La Fideiussione

- Art. 1945 c.c.: Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità

**NB: se il fideiussore non eccepisce, perde il diritto di rivalsa sul debitore principale**

# Differenze:

- Nella **Fideiussione** l'accessorietà comporta un legame con il rapporto principale
- Nel **Contratto autonomo di garanzia** l'obbligazione del garante è autonoma rispetto al rapporto principale
- Le due figure contrattuali, nonostante le similitudini, differiscono nella «**causa del contratto**»

# Differenze:

- **Nella Fideiussione:** la causa del contratto consiste nella garanzia dell'adempimento dell'obbligazione altrui ( del debitore).
- **Nel Contratto Autonomo di Garanzia** la causa del contratto consiste nell'indennizzo del beneficiario per il verificarsi di un determinato evento ( oggettivo).

# Fideiussioni a prima richiesta (o a prima domanda)

- Contengono nel testo l'obbligazione della banca di pagare a prima richiesta e senza sollevare azioni eccezioni ecc... ecc...
- Contengono nel testo deroghe alle norme del Codice Civile

**SCOPO:** creare delle fideiussioni con caratteristiche tipiche del contratto autonomo di garanzia

# Le Norme Della CCI

- URDG 758: Norme uniformi per le Garanzie a prima richiesta emesse dalla CCI ( Camera di Commercio Internazionale)

La nuova Pubblicazione è entrata in vigore il 1 Luglio 2010

- Ha sostituito la precedente Pubblicazione URDG458

# L'autonomia

Le Norme ICC fissano il principio dell'autonomia:

L'obbligazione della banca sia qualora svolga il ruolo di

**BANCA GARANTE**

Sia qualora svolga il ruolo di

**BANCA CONTROGARANTE**

**È AUTONOMA**

rispetto al rapporto principale

# URDG758

*Art.1:*

***Le Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta (URDG) si applicano a qualsiasi garanzia a prima richiesta o contro-garanzia che indichi espressamente di esservi soggetta. Tali norme vincolano tutte le parti di una garanzia a prima richiesta o contro-garanzia, salvo modifiche o esclusioni previste in queste ultime.***

URDG758

**Art. 5: Specifica i caratteri dell'autonomia della garanzia rispetto al contratto principale**

*... la garanzia è per sua natura autonoma rispetto al rapporto sottostante ed alla richiesta di emissione ed il garante non è in alcun modo soggetto o vincolato da tali rapporti...*

**( simile riguardo al contro-garante)**

URDG758

**Art. 5: Astrattezza:**

*... L'impegno del garante di pagare a fronte di una garanzia non è soggetto ad azioni od eccezioni derivanti da altro rapporto che non sia quello esistente tra il garante ed il beneficiario...*

**( simile riguardo al contro-garante)**

URDG

**Art. 14**

- a) La presentazione al garante deve essere effettuata :***
- i. Nel luogo di emissione o in altro luogo indicato nella garanzia , e***
  - ii. Entro la scadenza***

URDG

Art. 15

***a) La richiesta a valere su una garanzia deve essere accompagnata dai documenti previsti dalla garanzia e, in ogni caso, da una dichiarazione del beneficiario che indica sotto quale aspetto l'ordinante è inadempiente alle proprie obbligazioni connesse al rapporto sottostante. Tale dichiarazione può essere contenuta nella richiesta o in un distinto documento firmato che accompagna o identifica la richiesta***

# URDG

## Art. 23

*a) Se una richiesta comprende, come alternativa, la proposta di prorogare la scadenza, il garante può sospendere il pagamento per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni di calendario successivi alla ricezione della richiesta.*

# URDG

## **Art 25:**

***c) Se la garanzia o la controgaranzia non prevedono né una data di scadenza né un evento che determina la scadenza, la garanzia si intende estinta trascorsi tre anni dalla data di emissione e la controgaranzia si intende estinta 30 giorni di calendario dopo l'estinzione della garanzia***

# URDG

## Art. 34

- a) A meno che non sia diversamente stabilito nella garanzia, la legge applicabile è quella della piazza della filiale o sede del garante che ha emesso la garanzia*
- b) A meno che non sia diversamente stabilito nella contro-garanzia, la legge applicabile è quella della piazza della filiale o della sede del contro-garante che ha emesso la contro-garanzia*

# URDG

## Art. 35

- a) A meno che non sia diversamente stabilito nella garanzia, le controversie tra garante e beneficiario relative alla garanzia saranno giudicate esclusivamente dal tribunale competente del Paese dove è stabilita la filiale o la sede del garante che ha emesso la garanzia.***
- b) A meno che non sia diversamente stabilito nella contro-garanzia, le controversie tra contro-garante e garante relative alla contro-garanzia saranno giudicate esclusivamente dal tribunale competente del Paese dove è stabilita la filiale o la sede del contro-garante che ha emesso la contro-garanzia.***

## URDG 758 Forza maggiore

- a. In questo articolo per “forza maggiore” si intendono calamità, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, atti di terrorismo o ogni altro evento indipendente dalla volontà del garante o del contro-garante che interrompono la loro attività relativa all’esecuzione di atti connessi a queste norme.

# URDG 758 Forza maggiore

- b. Se la garanzia scade in un momento in cui la presentazione o il pagamento relativi a tale garanzia sono impediti da forza maggiore:
  - i. Sia la garanzia che la contro-garanzia saranno prorogate per un periodo di 30 giorni di calendario dalla data nella quale sarebbero scadute ed il garante, non appena possibile, informerà il richiedente della forza maggiore e della proroga o, in caso di contro-garanzia, informerà il contro-garante e il contro-garante informerà il richiedente;
  - ii. Il decorso del termine di cui all'art. 20 per l'esame di una presentazione effettuata ma non esaminata prima della forza maggiore sarà sospesa sino alla ripresa dell'attività del garante; e

## URDG 758 Forza maggiore

- iii. La richiesta conforme relativa ad una garanzia presentata prima della forza maggiore, ma non pagata a causa della stessa, sarà pagata quando la forza maggiore cessa, anche se tale garanzia è scaduta e, in tale ipotesi, il garante avrà diritto di presentare una richiesta relativa alla contro-garanzia entro 30 giorni di calendario dopo la cessazione della forza maggiore anche se la contro-garanzia è scaduta.

# URDG 758 Forza maggiore

- c. Se la contro-garanzia scade in un momento in cui la presentazione o il pagamento relativi a tale contro-garanzia sono impediti da forza maggiore:
  - i. La contro-garanzia sarà prorogata per un periodo di 30 giorni di calendario dalla data nella quale il contro-garante informa il garante della forza maggiore. Il contro-garante informerà il richiedente; della forza maggiore e della proroga;
  - ii. Il decorso del termine di cui all'art. 20 per l'esame di una presentazione effettuata ma non esaminata prima della forza maggiore sarà sospesa sino alla ripresa dell'attività del contro-garante; e

# URDG 758 Forza maggiore

- iii. La richiesta conforme relativa ad una contro-garanzia presentata prima della forza maggiore, ma non pagata a causa della stessa, sarà pagata quando la forza maggiore cessa, anche se tale contro-garanzia è scaduta.
  
- d. Il richiedente è vincolato dalle proroghe, sospensioni o pagamenti connessi all'applicazione di questo articolo.
  
- e. Il garante e il contro-garante non assumono alcuna ulteriore responsabilità per le conseguenze della forza maggiore.